I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2102/84 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1984

relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 40, paragrafo 6, l'articolo 41, paragrafo 7 e l'articolo 65,

considerando che, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino devono dichiarare ogni anno i quantitativi ottenuti nell'ultimo raccolto; che lo stesso articolo dispone inoltre che i produttori di vino e di mosto e i commercianti che non siano rivenditori al minuto presentino dichiarazioni delle giacenze detenute a fine campagna; che dette dichiarazioni sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2408/83 della Commissione, del 25 agosto 1983, relativo alle dichiarazioni di raccolta e di giacenze di prodotti del settore vitivinicolo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 62/84 (4);

considerando che, ai fini dell'applicazione degli strumenti d'intervento di cui in particolare all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, occorrono precisazioni supplementari per quanto riguarda i dati che devono essere forniti dai produttori, nonché informazioni supplementari da parte degli Stati membri; che occorre conseguentemente modificare il regime di cui al regolamento (CEE) n. 2408/83;

considerando che altre modifiche di detto regime appaiono opportune, segnatamente allo scopo di:

— meglio precisare la distinzione tra le dichiarazioni che devono essere effettuate dai produttori di uve e quelle che devono essere effettuate dai produttori di vino e meglio definire il regime applicabile alle cantine cooperative;

— facilitare il compito degli Stati membri predisponendo formulari da impiegare per la trasmissione alla Commissione dell'elenco ricapitolativo dei dati forniti dagli operatori nelle varie dichiarazioni;

— rendere più chiara la presentazione delle disposizioni applicabili;

considerando che, ai fini delle modifiche di cui sopra, è opportuno riformulare le disposizioni vigenti in materia;

considerando che le informazioni fornite nelle varie dichiarazioni devono tra l'altro consentire alla Commissione di redigere, all'inizio di ogni campagna, il bilancio di previsione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, onde facilitare la gestione del mercato, occorre fissare la data alla quale le dichiarazioni devono essere presentate; che, a motivo dei diversi periodi dell'anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, occorre disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni;

considerando che occorre precisare le persone tenute a presentare le varie dichiarazioni, evitando al tempo stesso di imporre l'obbligo di una doppia dichiarazione (quella relativa alla produzione di uve e quella relativa alla produzione di vino) ai produttori per i quali tutte le informazioni necessarie possono essere fornite nella sola dichiarazione di produzione del vino;

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.
(3) GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 21.
(4) GU n. L 9 del 12. 1. 1984, pag. 12.

considerando che, onde facilitare la lettura delle dichiarazioni, è opportuno predisporre tabelle contenenti gli elementi che devono figurare nelle dichiarazioni stesse, pur lasciando alla discrezione degli Stati membri la scelta della forma nella quale detti elementi devono essere forniti dagli operatori; che occorre inoltre fissare le date alle quali le informazioni raccolte devono essere centralizzate a livello nazionale e trasmesse alla Commissione, nonché le modalità di tale trasmissione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 precisa che dal bilancio di previsione devono risultare chiaramente le quantità sia dei vini da tavola sia dei v.q.p.r.d.; che ai fini dell'osservanza di tale disposizione, occorre che la distinzione di cui sopra sia riportata nelle dichiarazioni degli operatori, nonché nelle valutazioni delle giacenze che devono essere comunicate dagli Stati membri;

considerando che, ai fini dell'applicazione degli strumenti d'intervento e delle distillazioni di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, occorre conoscere nei particolari un complesso di dati per ciascuna unità di produzione, in particolare relativamente alle categorie di prodotti ottenuti, venduti o acquistati, nonché alla resa per ettaro delle superfici vitate;

considerando che, ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione, occorre che gli Stati membri presentino delle dichiarazioni da parte dei produttori e dei commercianti;

considerando che occorre disporre di informazioni sufficienti e perfettamente obiettive in merito alla situazione e alle prospettive di evoluzione del mercato vitivinicolo nella Comunità, onde consentire l'applicazione delle disposizioni dell'organizzazione comune del mercato; che rimane tuttavia inteso che gli Stati membri possono disporre che tali informazioni vengano coperte dal segreto statistico;

considerando che, in alcuni Stati membri, la classificazione dei vini in v.q.p.r.d. o in vini da tavola avviene molto tempo dopo le date fissate per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione; che questa situazione rischia d'indurre i produttori di tali Stati membri, al momento in cui vengono applicate le misure d'intervento previste dal regolamento (CEE) n. 337/79, ad includere la loro produzione nell'una o nell'altra categoria, a seconda che le misure adottate comportino vantaggi oppure obblighi; che tale rischio può perturbare gravemente la gestione del mercato e deve quindi essere evitato; che, a tal fine, è d'uopo disporre che gli unici dati da utilizzare per l'applicazione di una qualsiasi misura d'intervento siano i dati quantitativi riguardanti i vini da tavola indicati nelle dichiarazioni;

considerando che le strutture di produzione particolari e le difficoltà amministrative che caratterizzazano la Grecia giustificano l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione di raccolta; che occorre tuttavia adottare disposizioni che consentano di conoscere la resa per ettaro ottenuto da tali produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza da parte di taluni operatori del settore vitivinicolo

Articolo 1

1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, in appresso denominate produttori, che producono uve destinate alla vinificazione presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di raccolta, recante almeno le indicazioni di cui all'allegato I, tabella A e, se del caso, tabella A bis.

Sono tuttavia dispensati dalla dichiarazione di raccolta i produttori:

— le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigna e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma durante la campagna, ovvero

— che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino per loro conto la totalità del loro raccolto di uve.

2. In deroga al pragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono esonerare dalle dichiarazioni di raccolta i produttori associati o aderenti ad una cantina cooperativa o ad un'associazione che consegnano la totalità del loro raccolto a detta cantina o associazione.

Articolo 2

1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che nell'ambito della campagna in corso:

— hanno prodotto vino

ovvero

— detengono alle date di cui all'articolo 5, uve e/o mosti destinati alla vinificazione,

presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di produzione recante almeno le indicazioni di cui all'allegato I, tabella B.

2. Ove si faccia ricorso alla facoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la dichiarazione di produzione di cui al paragrafo 1 deve recare tutte le indicazioni relative alla determinazione della resa per ettaro ottenuta nell'azienda di ciascuno dei produttori che conferiscono uve e/o mosti.

3. Nel caso di persone fisiche o giuridiche o di associazioni di dette persone che acquistano uve presso i produttori allo scopo di elaborare mosti da vendere a produttori di vino anteriormente alle date di cui all'articolo 5, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire a tali produttori di vino di disporre delle varie informazioni che sono tenuti ad indicare nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alla resa per ettaro dei produttori utilizzati.

Articolo 3

I produttori che hanno ceduto a terzi prodotti diversi dal vino menzionati nel presente regolamento comunicano per iscritto ai destinatari di tali prodotti, nei termini fissati dagli Stati membri, la resa per ettaro indicata nella loro dichiarazione di raccolta per i prodotti di cui trattasi. Questi termini garantiscono che i produttori soggetti all'obbligo della dichiarazione di produzione dispongano in tempo utile della summenzionata comunicazione.

Articolo 4

1. Le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di tali persone, diverse dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità designate dagli Stati membri una dichiarazione dei quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino da essi detenuti al 31 agosto.

Tuttavia, gli Stati membri la cui produzione annuale di vino non supera 25 000 ettolitri, possono esonerare i commercianti, diversi dai rivenditori al minuto, che detengono quantitativi limitati, dal presentare la dichiarazione di cui al primo comma, a condizione che le autorità competenti siano in grado di fornire alla Commissione una valutazione statistica dei quantitativi giacenti nello Stato membro.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 reca almeno le indicazioni di cui all'allegato I, tabella C.

3. Ai fini del paragrafo 1, per rivenditori al minuto si intendono le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la vendita diretta di vino al consumatore in piccoli quantiativi, esclusi i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di forti quantitativi di vino.

I quantitativi di cui al primo comma sono fissati da ogni Stato membro tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche proprie al commercio e alla distribuzione.

Articolo 5

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 1 sono effettuate al più tardi:

— il 15 dicembre nella Repubblica federale di Germania,

— il 30 novembre negli altri Stati membri.

2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 sono effettuate al più tardi il 15 dicembre.

3. Le dichiarazioni di cui all'articolo 4 sono effettuate al più tardi il 7 settembre per i quantitativi detenuti alla data del 31 agosto.

TITOLO II

Comunicazioni da parte degli Stati membri

Articolo 6

1. All'inizio di ogni campagna gli Stati membri procedono ad una stima del volume della raccolta di vino prevedibile nel loro territorio. Anteriormente al 20 settembre essi comunicano alla Commissione, conformemente all'allegato II, tabella A, i risultati di tale stima.

Anteriormente al 15 ottobre e al 10 novembre gli Stati membri comunicano alla Commissione stime rettificate, nella stessa forma indicata al comma precedente.

2. Gli Stati membri procedono ad una valutazione della resa per ettaro della produzione di vini da tavola ottenuta nel loro territorio.

Anteriormente al 5 gennaio essi comunicano alla Commissione i risultati di tale valutazione, secondo le seguenti classi di resa :

inferiore o uguale a 70 hl/ha,

superiore a 70 hl/ha, ma non superiore a 90 hl/ha,

superiore a 90 hl/ha, ma non superiore a 110 hl/ha,

superiore a 110 hl/ha, ma non rsuperiore a 140 hl/ha,

superiore a 140 hl/ha, ma non superiore a 180 hl/ha,

superiore a 180 hl/ha.

Articolo 7

Gli Stati membri predispongono i modelli di formulario per le varie dichiarazioni di cui al titolo I e provvedono a che tali formulari rechino almeno le indicazioni di cui alle tabelle dell'allegato I.

Le dichiarazioni di cui al primo comma sono centralizzate a livello nazionale.

Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che le suddette dichiarazioni siano veritiere.

Essi comunicano tali misure alla Commissione e le trasmettono i modelli di formulario predisposti in conformità del primo comma.

Articolo 8

1. La ricapitolazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 2 è comunicata alla Commissione, conformemente all'allegato II, tabella B :

— al più tardi il 15 gennaio nel caso della Francia e del Lussemburgo,

— al più tardi il 15 febbraio per gli altri Stati membri.

2. La ricapitolazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 è comunicata alla Commissione anteriormente al 30 novembre, conformemente all'allegato II, tabella C.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 febbrario i risultati definitivi della ripartizione della produzione secondo le classi di resa di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni fatto nuovo di importanza e natura tali da modificare sensibilmente la stima delle disponibilità e delle utilizzazioni fatta sulla base dei dati definitivi degli anni precedenti.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 10

Oltre ad essere utilizzati per fini statistici, i dati oggetto delle dichiarazioni di cui al titolo I sono utilizzati ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 338/79 del Consiglio (1).

In particolare, i dati relativi alla ripartizione della produzione tra vino da tavola, v.q.p.r.d. e altri vini determinano i diritti e gli obblighi che scaturiscono per i produttori dall'applicazione di detti regolamenti.

Articolo 11

1. La superficie da indicare nella dichiarazione di cui all'articolo 1 è quella dei vigneti in produzione.

2. La resa per ettaro da indicare nella dichiarazione di cui agli articoli 1 e 2 viene stabilita rispetto alla superficie di cui al paragrafo 1 e per ciascuna delle categorie di vigneti di cui alla tabella A dell'allegato I.

Tuttavia, negli Stati membri nei quali le superfici viticole non sono ripartite secondo le categorie di vigneti di cui al primo comma, la resa per ettaro da indicare nella dichiarazione di raccolta è la resa media ottenuta nell'azienda del dichiarante.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, i quantitativi di vini da tavola per i quali la dichiarazione di raccolta o di produzione non reca le indicazioni atte a stabilire la resa per ettaro sono considerati appartenenti alla più elevata delle classi di resa di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 12

I quantitativi di prodotti da indicare nelle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono espressi in ettolitri e in litri di vino. I quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati che figurano nella dichiarazione di cui all'articolo 3 sono espressi in ettolitri e in litri.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

La conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri e in litri di vino viene effettuata applicando coefficienti fissati dagli Stati membri. Tali coefficienti possono essere modulati secondo le varie regioni di produzione.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati altri vini :

— da un lato, i vini ottenuti da uve di varietà che non figurano nella classificazione delle varietà di viti allegata al regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione [1], quali varietà di uve da vino per l'unità amministrativa in cui tali uve sono state raccolte ;

— dall'altro, i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti allegata al regolamento (CEE) n. 3800/81, simultaneamente, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uva da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino.

Tuttavia, per quanto riguarda la dichiarazione di cui all'articolo 2, sono considerati come altri vini, ai sensi della definizione contenuta nel primo comma, secondo trattino, unicamente i vini destinati all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione d'origine o alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 14

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che istituiscono un regime di dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenze che preveda, eventualmente a date anteriori a quelle stabilite dall'articolo 5, informazioni più complete per il fatto, in particolare, che tale regime concerne categorie di persone più ampie di quelle previste agli articoli 1, 2 e 4.

Articolo 15

In Grecia, per le campagne viticole 1984/1985 e 1985/1986, i produttori che vendono la totalità del loro raccolto d'uva — salvo i quantitativi destinati al loro consumo familiare, della cui vinificazione si occupano personalmente — per farlo trasformare da un terzo, sono dispensati dagli obblighi di cui agli articoli 1 e 3.

Per le uve vendute in conformità del primo comma, il vinificatore si fa rilasciare dal fornitore un attestato firmato indicante la resa per ettaro delle uve in questione.

Articolo 16

Il regolamento (CEE) n. 2408/83 è abrogato.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

ALLEGATO I

Indicazioni da fornire nelle dichiarazioni presentate da taluni operatori del settore vitivinicolo

Tabelle A e A bis :	Dichiarazione di raccolta delle uve
Tabella B :	Dichiarazione di produzione
Tabella C :	Dichiarazione delle gianze di vini e mosti al 31 agosto

TABELLA A

DICHIARAZIONE DI RACOLTA DELLE UVE

(Applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2102/84)

A. Informazioni relative al dichiarante :

Nome o ragione sociale :

Indirizzo :

.....

B. Informazioni relative all'azienda :

Indirizzo :

.....

Superficie viticola coltivata (in ettari) :

C. Informazioni relative alla produzione di uve

Categoria di vigneti	Superficie in produzione (ha)	Quantitativi di uve raccolte (hl)		Resa per (hl/ha)	Destinazione delle uve (hl)									
					vinificate dal dichiarante		consegnate ad una cantina cooperativa (1)				vendute ad un vinificatore (1)			
							uve		mosti		uve		mosti	
		rossi/ rosati	bianchi		rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi
1. vigneti per vini da tavola di cui vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79														
2. vigneti per v.q.p.r.d.														
3. vigneti per altri vini														
a) di cui vino ottenuti da varietà di uve diverse dalle uve da vino														
b) di cui vini ottenuti da varietà classificate al tempo stesso come varietà di uve da vino e come varietà per altri usi														

(1) I quantitativi di uve consegnate ad una cantina cooperativa o vendute ad un vinificatore sono indicati globalmente.
I dati particolareggiati su tale consegne o vendite figurano nella tabella A bis.

TABELLA A bis (1)

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE

(Applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2102/84)

Destinatari	Natura dei prodotti venduti ad un vinificatore o consegnati ad una cantina cooperativa (hl)									
	Uve da vino e/o mosti per vini da tavola				Uve da vino e/o mosti per v.q.p.r.d.		Uve da tavola e/o mosti		Uve per usi multipli e/o mosti	
	rossi		bianchi		rossi	bianchi	rossi	bianchi	rossi	bianchi
	A (2)	B (3)	A (2)	B (3)						
1.										
2.										
3.										
4.										

(1) Questa tabella riguarda i vini venduti o consegnati prima della dichiarazione di produzione.

(2) A = Vini di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.

(3) B = Altri.

TABELLA B

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE (1)

(Applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2102/84)

A. **Informazioni relative al dichiarante :**

Nome o ragione sociale :

Indirizzo :

B. **Località in cui sono detenuti i prodotti :**

.....

.....

Categoria di prodotti utilizzati (2)	Nome e indirizzo dei fornitori e riferimento al documento di consegna (VA o altro)	Superficie del vigneto in produzione di cui sono originari i prodotti utilizzati	Resa per ha dei prodotti utilizzati	Vini ottenuti dall'inizio della campagna e prodotti diversi dal vino detenuto al momento della presentazione della dichiarazione																			
				Mosti per vini da tavola		Vini da tavola (3)				Mosti per v.q.p.r.d.		v.q.p.r.d. (3)		Altri vini				Uve non ancora trasformate		Altri prodotti (4)			
						Totale		di cui vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79						vini di cui all'articolo 13, primo trattino		vini di cui all'articolo 13, secondo trattino							
				rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi		

(1) Per le cantine cooperative la lista dei membri che consegnano la totalità del loro raccolto è divisa da quella degli altri membri.

(2) Uve, mosti di uve, (mosti concentrati, mosti concentrati rettificati, mosti parzialmente fermentati).

(3) Detratti i quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati delle campagne precedenti, utilizzati per aumentare la gradazione alcolometrica volumica.

(4) Mosti concentrati, mosti concentrati rettificati, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione.

TABELLA C

DICHIARAZIONE DELLE GIACENZE DI VINI E DI MOSTI AL 31 AGOSTO 19..

(Applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2102/84)

Nome o ragione sociale :

Indirizzo :

Località in cui è detenuto il prodotto :

(in hl)

Categorie di prodotti		Giacenze globali	di cui rossi e rosati	di cui bianchi	Osservazioni
Vini	1. Giacenze alla produzione a) vini da tavola di cui vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 b) v.q.p.r.d. c) altri vini				
	Totale				p.m. — vini spumanti
	2. Giacenze nella fase di commercio a) vini di origine comunitaria — vini da tavola — di cui vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 — v.q.p.r.d. b) altri vini				
	Totale				p.m. — vini spumanti
Mosti	1. Giacenze alla produzione a) mosti di uve concentrati b) mosti di uve concentrati rettificati				
	Totale				
	2. Giacenze nella fase di commercio a) mosti di uve concentrati b) mosti di uve concentrati rettificati				
	Totale				

ALLEGATO II

Comunicazioni da parte degli Stati membri

Tabella A: Stima della raccolta di vino

Tabella B: Risultati definitivi della raccolta del settore vitivinicolo

Tabella C: Giacenza di vini e di mosti al 31 agosto

TABELLA A

STIMA DELLA RACCOLTA DI VINO

(Applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2102/84)

Stato membro :

Anno : 19 . . / 19 . .

(Campagna : 1° settembre — 31 agosto)

1ª stima alla data del 20 settembre (1)

1ª rettifica alla data del 15 ottobre (1)

2ª retifica alla data del 10 novembre (1)

(in hl)

Categoria di prodotti	Volume globale	di cui vini rossi e rosati	di cui vini bianchi	Osservazioni
Vini da tavola V.q.p.r.d. Altri vini				
Totale				

(1) Cancellare la dicitura che non interessa.

TABELLA B

RISULTATI DEFINITIVI DELLA RACCOLTA DEL SETTORE VITIVINICOLO

(Applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2102/84)

Stato membro :

Anno : 19 . . / 19 . .

(Campagna : 1° settembre — 31 agosto)

(in hl)

Categoria di prodotti	Volume globale	di cui vini rossi e rosati	di cui vini bianchi	Osservazioni
Vini da tavola : di cui vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 V.q.p.r.d. Altri vini				
Totale				
Mosti di uve concentrati Mosti di uve concentrati rettificati				
Totale				

TABELLA C

DICHIARAZIONE DELLE GIACENZE DI VINI E DI MOSTI AL 31 AGOSTO 19..

(Applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2102/84)

Stato membro :

Anno : 19.. / 19..

(Campagna : 1° settembre — 31 agosto)

(in hl)

Categorie di prodotti		Giacenze globali	di cui rossi e rosati	di cui bianchi	Osservazioni
Vini	1. Giacenze alla produzione a) vini da tavola di cui vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 b) v.q.p.r.d. c) altri vini				
	Totale				p.m. — vini spumanti
	2. Giacenze nella fase di commercio a) vini di origine comunitaria — vini da tavola — di cui vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 — v.q.p.r.d. b) altri vini				
	Totale				p.m. — vini spumanti
	3. Ricapitolazione (1 + 2)				
Mosti	1. Giacenze alla produzione a) mosti di uve concentrati b) mosti di uve concentrati rettificati				
	Totale				
	2. Giacenze nella fase di commercio a) mosti di uve concentrati b) mosti di uve concentrati rettificati				
	Totale				
	3. Ricapitolazione (1 + 2)				